







UFFICIO CONCORSI

Decreto Rettorale

Classificazione: III/13

N. allegati: 1

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA (ART. 22 L. 240/2010) – DI DURATA BIENNALE (24 mesi) – AdR1-bis

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge n. 104 del 05.02.1992 e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il D.P.R. n. 189 del 30.07.2009 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici";
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 22, e s.m.i.;
- vista la legge n. 183 del 12.11.2011 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 102 che stabilisce l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca;
- visto il D.L. n. 192 del 31.12.2014 convertito, con modificazioni, in Legge n. 11 del 27.02.2015 ed in particolare l'art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- visto il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021) recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»,









- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere negli avvisi finanziati con risorse regionali;
- visto il Decreto della Giunta Regionale n. 951 del 27 agosto 2020 "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020" con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di selezione trasparenti e alle modalità di divulgazione del bando;
- visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1022 del 21 gennaio 2021 e s.m.i. con il quale è stato approvato il bando assegni di ricerca per progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FCS) e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (www.giovanisi.it);
- visto il Decreto Dirigenziale n. 21607 del 29 novembre 2021 con cui la Regione Toscana ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati e l'impegno di spesa a valere sul Bando che per l'Università di Siena corrisponde a 590.573 €;
- visto il D.R. di approvazione della Convenzione tra l'Università degli studi di Siena e la regione Toscana per la realizzazione di 15 progetti, per un totale di 18 assegni, finanziati sul "Bando assegni di Ricerca Anno 2021" (FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) prot. n. 54626 del 22.02.2022;
- vista la Convenzione tra la Regione Toscana e l'Università degli studi di Siena, prot. n. 54729 del 22 febbraio 2022, per la realizzazione dei 18 (diciotto) assegni di ricerca biennali da 30.000€ annui ciascuno al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali per un ammontare complessivo di 1.080.000,00 €;
- visto il vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena;
- visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell'art 22 della legge n. 240/2010, emanato con
 D.R. n. 125 del 21.01.2022 (nel seguito denominato "Regolamento");
- visto il "Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione al Regolamento UE 2016/679
 e del D.Lgs. 196/2003" emanato con D.R. n. 56/2022 prot. n. 13/01/2022;
- visto il D.R. prot. 69860 del 10.03.2022 e successiva rettifica prot. 74460 del 18.03.2022 con cui è stato emanato il bando per il conferimento di 18 assegni di ricerca di durata biennale della Regione Toscana;
- visto il D.R. prot. 109773 del 20.05.2022 con cui sono stati approvati gli atti per le suddette procedure, ed in particolare per l'assegno progetto Al-MePre codice ADR1;
- considerato che, in relazione all'assegno sopracitato, entrambi i candidati risultati idonei hanno rinunciato all'assegno di ricerca (prot. n. 110662 del 23/05/2022 e prot n. 116148 del 07/06/2022);
- considerato l'interesse del Referente Scientifico del progetto sopraindicato, Prof.ssa Renieri Alessandra, di bandire nuovamente l'assegno di ricerca;
- vista la proroga concessa dalla Regione Toscana;
- acquisito dal Responsabile scientifico del progetto la scheda relativa all'assegno sopramenzionato allegato al presente bando (Allegato A);









DECRETA

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

- 1. È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca (art. 22 L. 240/2010) di durata biennale, di seguito elencato, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FCS) 2014-2020, nell'ambito di Giovanisì il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (www.giovanisi.it).
- 2. Il Progetto di ricerca è condotti in collaborazione fra l'Università e un Partner obbligatorio e con la partecipazione di altri partners eventuali. Il percorso di alta formazione, individuato nella tabella seguente da un Acronimo, mirano a qualificare i profili professionali e rafforzare l'occupabilità di giovani studiosi e ricercatori attraverso attività di ricerca che permettano loro di integrare le conoscenze apprese in ambito accademico con nuove competenze applicative da acquisire in specifici contesti di esperienza.
- 3. Le attività dell'assegnista, si svolgerà sotto la direzione del Responsabile scientifico del Dipartimento di afferenza e dei Tutor individuati presso il Partner obbligatorio e del referente del progetto presso altri partners eventuali.

Nr. assegni	Dipartimento	Acronimo del Progetto	Responsabile Scientifico	Recapiti (informazioni/ch iarimenti)	Codice Assegno
1	DBM	Ai-MePre	Prof.ssa Renieri Alessandra	amministrazione. dbm@unisi.it	AdR1-bis

4. Il progetto di ricerca, le attività da svolgere nell'ambito di ciascun assegno di ricerca, eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli previsti nel successivo art. 2 e il diario dei colloqui di selezione sono indicati nella scheda che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato A). Le indicazioni relative al colloquio valgono a tutti gli effetti come notifiche di convocazione.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- 1. Nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, possono partecipare a questa selezione tutti i cittadini dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e non, che alla data di presentazione della domanda:
 - siano in possesso della laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (ovvero titoli equivalenti) e di un adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca
 - non abbiano già compiuto il 36.mo anno di età

Costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione dell'area medica (se previsto), ovvero titoli equivalenti.









- 2. Le/i candidate/i in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero dovranno allegare alla domanda di partecipazione la determina di equipollenza o, in alternativa, i certificati dei titoli accademici e i certificati analitici degli esami sostenuti in lingua originale e, se diversa dall'inglese, francese o spagnolo, tradotti in italiano o in una delle medesime lingue– corredati da auto dichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa.
- 3. Il difetto dei requisiti sopraindicati, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta la decadenza dal diritto all'assegno.
- 4. Le/I candidate/i sono ammesse/i al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessato.
- 5. Non sono ammessi a partecipare:
 - il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento del progetto di ricerca (come indicato nella tabella di cui all'art. 1), ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.
- 6. La titolarità degli assegni non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

- 1. La domande di ammissione alla selezione sottoscritta e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo.
- 2. La domanda e gli allegati devono essere in formato pdf, per ciascun documento la dimensione massima consentita è di 30 MB. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico che risponde alla mail unisi@cineca.it.









- 7. Si raccomanda di accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per consultare le Linee quida alla compilazione della domanda ed evitare sovraccarichi del sistema che potrebbero non consentire la conclusione in tempo utile della procedura. Presentata la domanda, la/il candidata/o riceverà una mail contenente <u>l'ID domanda</u> associato che identificherà la domanda della/del candidata/o per tutta la procedura concorsuale.
- 8. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione della medesima.
- 9. Nella domanda la/il candidata/o dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità quanto sottoscritto, selezionando e/o compilando i campi richiesti dalla piattaforma (dati anagrafici e recapiti, titoli/requisiti di ammissione previsti dal presente bando, dichiarazioni, richiesta ausilio, allegati, pubblicazioni e prodotti della ricerca, e quant'altro richiesto nella compilazione della domanda).

10. La/il candidata/o dovrà altresì dichiarare:

- a. di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- b. di essere consapevole che la data e l'orario del colloquio sono indicate nell'allegato A, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- c. di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- d. di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo e-mail concorsi2@unisi.it;
- e. di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso;
- g. di essere consapevole che la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

11. Alla domanda devono essere allegati in formato pdf:

a. la copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del DPR n. 445/2000;









- b. il progetto di formazione-apprendimento-ricerca che indichi in modo dettagliato le acquisizioni e il percorso di crescita professionale che la/il candidata/o intende realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca per il quale è bandito l'assegno;
- c. il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto, con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
- d. le pubblicazioni che la/il candidata/o intende sottoporre alla valutazione della commissione nel numero massimo indicato per ciascun assegno.
- 12. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.
- 13. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- 14. Agli atti e documenti redatti in lingua diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
- 15. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4 - COMMISSIONE

- 1. La Commissione esaminatrice (nel seguito "Commissione"), composta di almeno tre membri, è nominata dal Rettore su proposta dei Dipartimenti interessati dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
- 2. Tutte le/i candidate/i, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere - con i membri della Commissione - rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente e persone con le quali abbiano relazioni di affari. La dichiarazione dovrà essere inviata unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, all'Ufficio Concorsi (concorsi2@unisi.it).
- 3. Il facsimile della dichiarazione è reperibile all'indirizzo: https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-eappalti/concorsi-assegni-di-ricerca/modulistica.
- 4. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado









incluso fra di loro, procede a nominare la/il Presidente e la/il Segretaria/o e successivamente fissa i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali.

- 5. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono il coniuge, il /la convivente, propri parenti e affini fino al quarto grado, nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.
- 6. Qualora tra i partecipanti vi siano candidate/i che, in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, non abbiano allegato la determina di equipollenza, la Commissione esaminatrice, al solo fine di consentire la loro partecipazione alla selezione, verificherà la corrispondenza dei certificati allegati dai candidati con i titoli italiani, fermo restando che le/i vincitrici/vincitori dovranno presentare, entro 20 giorni dal decreto di approvazione atti, la documentazione indicata all'art. 6 comma 3.
- 7. Al termine di ogni singola riunione la Commissione redige il relativo verbale.
- 8. I lavori della Commissione si svolgono collegialmente, eventualmente anche in modalità telematica o altre forme di comunicazione a distanza, in relazione alle esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

- 1. Ciascuna Commissione procederà alla valutazione comparativa dei candidati, attenendosi ai seguenti criteri e parametri di valutazione:
 - a. coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dalla/dal candidata/o e il progetto di ricerca per il quale è stata presentata la domanda;
 - coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale la/il candidata/o ha presentato domanda. Il punteggio da attribuire dovrà essere non meno del 40% del punteggio totale assegnabile;
 - c. titoli di studio conseguiti e numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il punteggio da attribuire dovrà essere non meno del 30% del punteggio totale assegnabile;
 - d. voto conseguito nel colloquio. Nell'ambito del colloquio verranno accertate la conoscenza della materia oggetto della valutazione e la qualificazione del candidato a svolgere la ricerca oggetto del bando.
- 2. Le/I candidate/i dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Le/I cittadine/i dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Coloro che provengono da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.









3. La mancata presenza del/la candidato/a al colloquio, sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Art. 6 - GRADUATORIA

- 1. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti alle/ai candidate/i, redige una graduatoria, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
- 2. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulla pagina web della procedura concorsuale e sull'Albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti.
- 3. Le/I vincitrici/vincitori in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero che non abbiano allegato alla domanda la determina di equipollenza dovranno presentare alla struttura competente (concorsi2@unisi.it) - pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto - entro 20 giorni dal decreto di approvazione atti, la seguente documentazione:
 - a. titoli di studio in lingua originale con legalizzazione o apostille;
 - b. l'elenco analitico degli esami sostenuti in lingua originale con legalizzazione o apostille;
 - c. la dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane o consolari all'estero.

Per i documenti ai punti a), b) si precisa che se sono in lingua diversa da inglese, spagnolo e francese, devono essere presentate anche le relative traduzioni giurate/certificate/asseverate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Art. 7 – CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO

- 1. L'atto di conferimento predisposto dall'Ufficio personale docente e firmato dal Rettore contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno (di durata biennale), il trattamento previdenziale spettante, le principali attività di ricerca affidate.
- 2. Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno coerente con l'attività oggetto del presente bando.
- 3. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

- 1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.
- 2. Per quanto concerne i diritti, i doveri, le modalità di svolgimento dell'attività e quant'altro non espressamente indicato, si rinvia al vigente Regolamento. L'assegnista è comunque tenuto ad adempiere









a quanto previsto dal Decreto dirigenziale RT n. 1022 del 21.01.2021 e dalla Convenzione firmata in data 22.02.2022 tra la Regione Toscana e l'Università degli studi di Siena.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

- 1. L'importo annuo dell'assegno è pari a euro 30.000 (trentamila/00) al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione erogato in rate mensili posticipate.
- 2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
- 3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

- 1. Le/I vincitrici/ori del presente bando che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca dovranno rinunciarvi prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti finanziati con il presente bando, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010.
- 2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:
 - a. iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - b. titolarità di altro assegno di ricerca conferito da qualsiasi ente;
 - ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.
- 3. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.
- 4. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dalla/dal Direttrice/Direttore del dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
- 5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla/al Direttrice/Direttore del dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
- 6. L' assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento.









Art. 11 - DECADENZA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE

- 1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
- 2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
- 3. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
- 4. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con Decreto Rettoriale.
- 5. Nel caso di congedo per maternità, per malattia e le altre fattispecie di astensione, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 22 co. 6 della L. 240/2010. Nei periodi di assenza per maternità, l'assegno di ricerca deve essere sospeso prorogandone la durata per un periodo pari a quella della sospensione, e comunque fino a un massimo di 6 mesi.
- 6. La/Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando al Rettore una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione. La dichiarazione sarà successivamente trasmessa alla Regione Toscana.
- 7. In caso di interruzione anticipata dell'assegno di ricerca (rinuncia), dovranno essere attribuiti a nuovo destinatario gli assegni che abbiano una vita residua uguale o superiore a 12 mesi. I nuovi destinatari dovranno essere individuati scorrendo la graduatoria della presente selezione, o in alternativa, da altre graduatorie per assegni di ricerca similari.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1. Il trattamento dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc. di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
- 2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore; ai sensi del Regolamento di Ateneo sul trattamento dei dati personali il Designato del trattamento è il dirigente dell'Area del personale. I dati personali forniti dalle candidate e dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
- 3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione del rapporto di lavoro.
- 4. L'informativa relativa al trattamento dei dati, nella gestione delle procedure concorsuali, redatta secondo quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy









Art. 13 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI

- 1. Il presente bando, e gli atti per i quali nel presente bando è prevista la pubblicazione, sono pubblicati sull'Albo on line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: https://www.unisi.it/ateneo/concorsigare-e-appalti
- 2. Il presente bando è altresì pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca all'indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
- 3. Per le finalità previste dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nella Responsabile dell'Ufficio Concorsi.
- 4. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore Francesco Frati

Visto La Responsabile del procedimento Rossana Cimato

Allegati:

1) Allegato A – scheda progetto